

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-808 del 12/02/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA COMITAL S.R.L. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, SITA IN VIA DELLE ARTI N. 18, IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) (RIF. INT. N. 01959930361/219). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-846 del 12/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	Marzia Conventi

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Marzia Conventi, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **COMITAL S.R.L.** INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, SITA IN VIA DELLE ARTI N. 18, IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) (RIF. INT. N. 01959930361/219). **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018*”;

richiamata la **Determinazione n. 5342 del 13/10/2023** di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Commist S.r.l., avente sede legale in Viale Vittorio Veneto 236, in Comune di Vignola (MO), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime animali (diverse dal semplice latte) sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, con una capacità di produzione di prodotti finiti (alimentari) di oltre 75 Mg al giorno (punto 6.4.b.1 All.VIII - D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm.), sita in via delle Arti n. 18, in Comune di Vignola (MO), per una capacità massima produttiva di 107 t/giorno di prodotti alimentari;

richiamata la **Det. n. 423 del 25/01/2024** di prima modifica non sostanziale dell'AIA con cui è stato rilasciato il **nulla osta** per la realizzazione dell'impianto di depurazione reflui aziendali presentato dal gestore in adempimento a quanto prescritto al punto n. 3 della Sezione D1 dell'Allegato I dell'AIA;

richiamata, inoltre, la **Det. n. 604 del 03/02/2025** con la quale:

- è stata volturata l'AIA a Comital S.r.l., subentrata a Commist S.r.l. a far data dal 01/01/2025, avente sede legale in Via Casali, n.18, in Comune di Spilamberto;
- è stata concessa proroga al 31/08/2025 per la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali;

preso atto che come da comunicazione assunta agli atti con prot. n. 145608 del 12/08/2025 il gestore ha dichiarato che *"in data 11/08/2025 sono stati completati i lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali della Comital S.r.l."* e che con prot. n. 158813 del 08/09/2025 è stata acquisita agli atti relazione conclusiva di as-built, inviata in adempimento a quanto previsto al punto n. 4 della Det. n. 423 del 25/01/2024;

considerato che Arpae di Modena con comunicazione recante prot. n. 182611 del 15/10/2025 ha concesso proroga al 31/12/2025 per la messa a regime dell'impianto suddetto (rif. prescrizione n. 2 della Det. n. 423 del 25/01/2024) a causa di problematiche insorte alla pompa di rilancio delle acque reflue dalla vasca di accumulo aerato alla vasca di ossidazione, come da comunicazione assunta agli atti con prot. n. 177920 del 08/10/2025 (alla quale è stata allegata anche la relazione tecnica dell'azienda che ha progettato e realizzato l'impianto);

preso atto che Comital S.r.l. a far data 09/09/2025 ha sede legale in via delle Arti n. 18, in comune di Vignola, come da comunicazione assunta agli atti con prot. n. 159728 del 09/09/2025;

richiamato l'incontro tecnico effettuato in data 11/12/2025 tra Comital S.r.l., Arpae di Modena ed il gestore del Servizio Idrico integrato (Heracquamodena S.r.l.) relativo a problematiche riscontrate dal gestore in ambito della fase di messa a regime dell'impianto di depurazione e di confronto relativo alla gestione delle stesse;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale** dell'AIA presentata da Comital S.r.l. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 23/12/2025 (assunta agli atti con prot. n. 229031 del 23/12/2025) e successive integrazioni volontarie del 19/01/2026 (assunte agli atti con prot. n. 9486) e del 11/02/2026 (assunte agli atti con prot. n. 26799), facenti seguito all'incontro tecnico suddetto, con le quali il gestore:

1. ripercorre i diversi step di avvio e realizzazione dell'impianto, gli adempimenti già espletati e dettaglia le motivazioni che non hanno permesso di poter rispettare la scadenza del 31/12/2025 per la messa a regime dello stesso. In particolare, viene sottolineato che in data 07/11/2025 è stata sostituita la pompa di rilancio delle acque reflue dalla vasca di accumulo aerato alla vasca di ossidazione ma, è stato appurato che sono rimaste criticità su alcuni parametri allo scarico che necessitano di un maggior approfondimento al fine di individuare gli interventi da mettere in campo per ottenere un funzionamento ottimale dell'impianto stesso;
2. esamina le cause associate alle criticità riscontrate sottolineando che sono in parte dovute ad una qualità differente della materia prima in ingresso (la quale contiene una percentuale di liquido maggiore e, quindi, un maggior carico organico in ingresso al depuratore) ed, in parte, ad una non corretta taratura/messa a punto dell'impianto di depurazione stesso;
3. riporta un riepilogo delle analisi eseguite allo scarico industriale da luglio 2025 a fine gennaio 2026 ed, alla luce dei risultati dei campionamenti eseguiti che evidenziano criticità sui parametri legati alle forme azotate, sino alla messa a regime finale dell'impianto richiede:
 - deroga a 7 mg/l per l'Azoto Nitroso (a fronte del limite di 0,6 mg/l), a 75 mg/l per l'Azoto Nitrico (a fronte del limite di 30 mg/l) e a 100 mg/g per l'Azoto Ammoniacale (a fronte del limite attuale in deroga di 50 mg/l);

- l'eliminazione delle deroghe in essere per i parametri COD e BOD₅ in quanto i risultati ottenuti dalle analisi eseguite mostrano il rispetto dei limiti di Tab.3 per lo scarico in pubblica fognatura, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm;
- 4. richiede proroga al 28/02/2026 per la presentazione di una proposta di adeguamento dell'impianto, completa di cronoprogramma di attuazione e nuova data di messa a regime, che preveda la possibilità di valutare due scenari:
 - A. intervenire in termini gestionali con una diversa regolazione dell'impianto la quale richiede tempo per le verifiche, trattandosi di un impianto di depurazione di tipo biologico, quindi, con possibilità di riscontro dell'efficacia dopo almeno tre mesi di regolazione dell'impianto. Se tale soluzione risulterà percorribile ed efficace non sarà necessario realizzare un progetto di adeguamento strutturale/impiantistico, inoltre, si avrà una riduzione dei tempi e dei costi d'intervento;
 - B. intervento strutturale sull'impianto da proporre nel caso la diversa regolazione prevista per lo scenario A non fosse sufficiente.

E' richiesta la possibilità di poter presentare entrambe le proposte suddette perché, nel caso in cui lo scenario A non fosse una strada percorribile, continuerebbe l'iter per l'approvazione del progetto di adeguamento strutturale/impiantistico, mentre le verifiche dello scenario A sarebbero eseguite durante l'iter di approvazione dello scenario B. L'adeguatezza dello scenario A bloccherà l'attuazione dello scenario B, quindi, l'iter collegato. Nel caso di non adeguatezza dello scenario A, l'iter dello scenario B continuerà il suo percorso fino alla fine;
- 5. al fine di valutare il funzionamento nel tempo dell'impianto stesso, propone una campagna di monitoraggio per tutti i parametri previsti nella tabella degli scarichi di cui al punto 1 della Sezione D2.5 dell'allegato I dell'AIA, strutturata nel modo seguente:
 - a. sino alla presentazione della proposta di adeguamento di cui al punto precedente un campionamento con cadenza settimanale, con invio del rapporto analitico entro un mese dalla data di campionamento;
 - b. dopo la presentazione della proposta di adeguamento un campionamento mensile, con l'invio del rapporto analitico sempre entro un mese dalla data di campionamento;
- 6. richiede la possibilità di poter effettuare dopo la nuova data di messa a regime dell'impianto di depurazione una valutazione d'impatto acustico completa che comprenda sia il collaudo acustico previsto al punto 5 della Det. n. 423 del 25/01/2024, che la verifica di tutto il sito andando, in tal modo, ad anticipare ed a sostituire anche la valutazione quinquennale d'impatto acustico prevista dal Piano di Monitoraggio AIA per marzo 2027.

Alla domanda di modifica non sostanziale e successive integrazioni viene allegata una relazione, redatta da ditta incaricata, riportante le motivazioni a supporto della data individuata per la presentazione del progetto di adeguamento e la descrizione: dello stato di avanzamento dei lavori, delle analisi eseguite (con allegato certificato) e delle modifiche gestionali già effettuate sul funzionamento del depuratore;

verificato che in data 17/12/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale";

richiamato il contributo pervenuto dal Servizio Territoriale Arpae di Modena - Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo in data 07/01/2026 (assunto agli atti con prot. n. 1210) in cui, relativamente a quanto richiesto dal gestore nella domanda di modifica non sostanziale AIA suddetta, viene sottolineata la necessità d'inserire nel progetto di adeguamento da presentare anche le seguenti informazioni:

- definizione della portata giornaliera massima alla quale l'impianto funziona al meglio (capacità di progetto/capacità effettiva);
- proseguire la fase di collaudo analizzando una variabile alla volta al fine di poter delineare a quale step del processo si creano condizioni da equilibrare e relazionare in merito a tale aspetto;
- valutare il corretto dimensionamento delle sezioni dell'impianto e relazionare in merito a tale aspetto;
- valutare le inefficienze ed i problemi gestionali che si possono creare (ad es. Tempo di Ritenzione Idraulica (HRT) eccessivo; problemi nel comparto di ossidazione; HRT troppo elevato che può alterare l'equilibrio dei microrganismi; sedimentazione inefficiente, necessità di regolare l'aerazione, ecc) e relazionare in merito a tale aspetto.

Inoltre, nel contributo suddetto viene valutata accettabile la proposta del gestore in merito all'effettuazione della valutazione d'impatto acustico completa successivamente alla messa a regime del nuovo assetto depurativo;

richiamato il parere pervenuto in data 09/01/2026 dal Gestore del Servizio Idrico (Heracquamodena S.r.l.), assunto agli atti con prot. n. 3154, il successivo confronto intercorso tra le parti e la risposta a quanto riportato dal gestore nelle integrazioni volontarie del 11/02/2026, in cui:

- sono concesse le deroghe richieste da Comital S.r.l. rispetto ai limiti normativi associati alle tre forme azotate per lo scarico dei reflui industriali S1 per un periodo temporaneo massimo di 6 mesi dal rilascio della modifica AIA;
- come da richiesta aziendale, sono revocate le deroghe relative ai parametri COD e BOD₅;
- viene sottolineato che *“nell'ambito dello studio finalizzato all'adeguamento del depuratore biologico recentemente realizzato si raccomanda la verifica del rapporto Carbonio/Azoto nel refluo in ingresso all'impianto affinché venga valutato nella fase transitoria il dosaggio di una fonte di Carbonio esterno ai fini del potenziamento della fase di denitrificazione o, in alternativa, l'adozione di un sistema di controllo del processo finalizzato all'ottimizzazione dell'abbattimento delle forme azotate”*;

preso atto di quanto espresso nei contributi suddetti, i cui contenuti sono riportati nella sezione prescrittiva del presente atto, si ritiene di poter accogliere le richieste del gestore riportate nella domanda del 23/12/2025 e successive integrazioni descritte in premessa, in particolare, si valuta accoglibile:

1. la concessione della deroga temporanea di 6 mesi ai limiti normativi previsti per le tre forme di azoto per lo scarico S1; successivamente, il gestore dovrà rispettare quanto già prescritto in Det. n. 5342 del 13/10/2023 per lo scarico S1;
2. la presentazione di una proposta di adeguamento entro la tempistica individuata e si considera percorribile la soluzione relativa ai due scenari individuati. Il gestore alla relazione da presentare dovrà allegare anche cronoprogramma di dettaglio, che tenga in considerazione la durata massima di 6 mesi concessa per le deroghe suddette. Eventuali adempimenti aggiuntivi a quanto già prescritto nel presente atto saranno comunicati a seguito della valutazione di quanto presentato;
3. il monitoraggio individuato sino alla presentazione del progetto e sino alla messa a regime dell'impianto nell'assetto definitivo. Si raccomanda al gestore d'inviare i risultati delle analisi entro le tempistiche individuate e di accompagnare gli stessi con breve relazione, soprattutto in caso di riscontro di valori anomali;
4. la proposta relativa al documento unico di valutazione d'impatto acustico; pertanto, la valutazione che sarà presentata dopo la messa a regime finale dell'impianto andrà a sostituire quella prevista dal P.M.C. AIA ed il conteggio della frequenza quinquennale dovrà essere calcolato dalla data riportata sul documento stesso (non da marzo 2027);

infine, si prende atto che il gestore, mediante ditta incaricata, ha già provveduto ad effettuare le prime valutazioni e verifiche in merito alle criticità riscontrate sul funzionamento del depuratore e ad effettuare le analisi settimanali proposte con la domanda di modifica del 23/01/2026, provvedendo ad inviare i risultati analitici ottenuti dai campionamenti effettuati;

verificato che la modifica richiesta non implica variazioni della capacità produttiva massima autorizzata, nel ciclo produttivo, non ha impatti significativi sulle diverse matrici ambientali e relativi indicatori di performance;

valutato necessario, alla luce di quanto sopra riportato, ridefinire le prescrizioni relative al progetto da presentare, alla successiva messa a regime ed agli adempimenti che ne seguono, sostituendo quanto prescritto ai punti da 1 a 5 della Det. n. 423 del 25/01/2024 e ridefinendo l'intera sezione prescrittiva D2.2 "*comunicazioni e requisiti di notifica*" dell'Allegato I dell'AIA;

verificato, pertanto, che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021, aggiornata con DDG n. 151 del 04/12/2025;
- la D.D.G. n. 68/2025 di revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.111/2024 "Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Ferrecchi Paolo dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022 il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

L'Incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare la Determinazione n. 5342 del 13/10/2023 e ss.mm. di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta **Comital S.r.l.**, avente sede legale in via delle Arti n. 18, in comune di Vignola (MO), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime animali (diverse dal semplice latte) sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, con una capacità di produzione di prodotti finiti (alimentari) di oltre 75 Mg al giorno (punto 6.4.b.1 All.VIII - D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm.), sita presso la sede legale, come di seguito indicato:

a) al **punto 1 della Sezione D.2.5 “emissioni in acqua e prelievo idrico”** della **Det. n. 5342 del 13/10/2023** relativamente allo scarico dei reflui industriali **S1** sono apportate le seguenti modifiche:

“Limiti da rispettare norma di riferimento

→ Tab.3 – Allegato 5, Parte Terza - D.Lgs. 152/06 e ss.mm. con le seguenti deroghe valide per una durata massima di mesi 6 a far data dal rilascio del presente atto di modifica AIA:

- **100 mg/l per Azoto Ammoniacale (NH₃);**
- **7 mg/l per Azoto Nitroso;**
- **75 mg/l per Azoto Nitrato.**

Sono eliminate le deroghe per i parametri **COD e BOD₅**.

Successivamente, il gestore dovrà rispettare quanto già prescritto al punto b) della Det. n. 423 del 25/01/2024 di 1^ modifica non sostanziale AIA (in particolare, per S1 rispetto dei limiti previsti da Tab.3 – Allegato 5, Parte Terza - D.Lgs. 152/06 e ss.mm., senza deroghe);

b) la **Sezione D2.2 dell'Allegato I** dell'AIA e quanto prescritto **punti da 1 a 5 della Det. n. 423 del 25/01/2024** sono sostituiti come di seguito riportato:

“ D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Vignola annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio: i dati dell'anno vanno riepilogati e commentati in modo approfondito confrontandoli con i dati storici. In caso di dati anomali rispetto alle serie storiche dovrà essere elaborato un breve commento di correlazione con le attività presenti nell'area al momento del monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante l'eventuale ottenimento o mantenimento di sistemi di gestione ambientali certificati (UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS secondo regolamento CE n° 761/2001).

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena, al Comune di Vignola (MO). Tali modifiche saranno valutate dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) - ARPAE di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Il SAC - ARPAE di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordices comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.
7. alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà

provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA);

8. il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” (presentata in data 18/01/2023 assieme alla domanda di riesame dell’AIA) di cui all’art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee;
9. il gestore **entro il 28/02/2026** deve presentare ad Arpae di Modena, Comune di Vignola ed al gestore del Servizio Idrico Integrato (Heracquamodena S.r.l.) relazione riportante proposta di adeguamento dell’impianto di depurazione, completa di cronoprogramma di attuazione (che tenga in considerazione la durata massima di 6 mesi concessa per le deroghe suddette), in cui siano dettagliati i due scenari individuati:
 - scenario A relativo ad interventi gestionali;
 - scenario B relativo ad interventi strutturali sull’impianto (da proporre nel caso la diversa regolazione prevista per lo scenario A non fosse sufficiente).

Nella relazione dovranno essere presenti anche le seguenti informazioni:

- portata giornaliera massima alla quale l’impianto funziona al meglio (capacità di progetto/capacità effettiva);
- verifiche effettuate in fase di collaudo ed individuazione di quale/i step del processo creano le condizioni che necessitano di essere equilibrate;
- valutazioni in merito al corretto dimensionamento delle sezioni dell’impianto;
- valutazioni in merito alle inefficienze ed ai problemi gestionali che si possono creare (ad es. Tempo di Ritenzione Idraulica (HRT) eccessivo, problemi nel comparto di ossidazione, HRT troppo elevato che può alterare l’equilibrio dei microrganismi, sedimentazione inefficiente, necessità di regolare l’areazione, ecc);
- verifica del rapporto Carbonio/Azoto nel refluo in ingresso all’impianto affinché venga valutato nella fase transitoria il dosaggio di una fonte di Carbonio esterno ai fini del potenziamento della fase di denitrificazione o, in alternativa, l’adozione di un sistema di controllo del processo finalizzato all’ottimizzazione dell’abbattimento delle forme azotate”.

Adempimenti aggiuntivi rispetto a quanto già prescritto nel presente atto saranno comunicati a seguito della valutazione della documentazione richiesta;

10. il gestore deve effettuare una campagna di monitoraggio per tutti i parametri previsti nella tabella degli scarichi per lo scarico S1 di cui al punto 1 della Sezione D2.5 dell’Allegato I dell’AIA strutturata nel modo seguente:
 - a. sino alla presentazione della proposta di adeguamento di cui al punto precedente deve essere effettuato un campionamento con cadenza settimanale;
 - b. dopo la presentazione della proposta di adeguamento di cui al punto precedente deve essere effettuato un campionamento mensile.

Gli esiti dei rapporti analitici delle analisi suddette, in entrambi i casi, devono essere inviati via PEC ad Arpae di Modena, al Comune di Vignola ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Heracquamodena S.r.l.) entro un mese dalla data del campionamento accompagnati da breve relazione, soprattutto in caso di riscontro di valori anomali;

11. il gestore **entro 30 giorni dalla data di fine messa a regime** del nuovo assetto depurativo, che sarà definita a seguito della presentazione del progetto di cui al precedente punto 9, dovrà effettuare e trasmettere via PEC ad Arpae di Modena, al Comune di Vignola ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (Heracquamodena S.r.l.) un’analisi sulle acque

scaricate dal depuratore (scarico S1) per la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3, Allegato 5, Parte Terza del D.lgs 152/06 e ss.mm.;

12. il gestore **entro 90 giorni dalla data di fine messa a regime** del nuovo assetto depurativo, che sarà definita a seguito della presentazione del progetto di cui al precedente punto 9, dovrà eseguire una valutazione d'impatto acustico sull'intera installazione (comprensiva anche dell'area di pertinenza del nuovo depuratore) ed i risultati dovranno essere trasmessi mediante apposita relazione entro la medesima scadenza ad Arpae di Modena e comune di Vignola. Nel caso in cui da quanto rilevato emergessero superamenti dei limiti (sia a confine, che del differenziale presso i recettori sensibili individuati), dovranno essere dettagliati gli interventi di bonifica previsti e le tempistiche di attuazione. Nella V.I.Acustico dovrà essere presente anche una planimetria, completa di legenda, riportante le sorgenti sonore aggiornate, i punti a confine ed i recettori sensibili individuati/modificati a seguito dell'aggiunta della nuova porzione del depuratore. Tale documento andrà a sostituire quello previsto per marzo 2027 dal Piano di Monitoraggio e Controllo AIA e la frequenza quinquennale sarà conteggiata dalla data riportata sul nuovo documento di V.I.A. prescritto con il presente atto”;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 5342 del 13/10/2023**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 5432 del 13/10/2023 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Comital s.r.l. e al Comune di Spilamberto, tramite lo sportello unico per Attività Produttive Unione Terre di Castelli;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 9 pagine.

L'INCARICATA DI FUNZIONE

Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.